

Sicurezza nei cantieri: “Il nuovo Testo Unico”

***Titolo IV – Misure per la salute e
sicurezza
nei cantieri temporanei o mobili***



Sicurezza nei cantieri: "Il nuovo testo unico" - Titolo IV

Aspetti generali



Sicurezza nei cantieri: "Il nuovo testo unico" - Titolo IV

Art. 14

- 1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso [...], ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e) gli organi di vigilanza [...] possono **adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale**:
 - qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture [...] ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale [...] considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio;

Art. 14

- 1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso [...], ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e) gli organi di vigilanza [...] possono **adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale** :
 - in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro [...]. In attesa della emanazione del citato decreto [...] Allegato I

Allegato 1: gravi violazioni

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
- Mancata formazione ed addestramento;
- Mancata costituzione del S.P.P e nomina [...] responsabile;
- Mancata elaborazione del (PSC);
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
- Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;
- Mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione.



Allegato 1: gravi violazioni

Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto

- **Mancato utilizzo della cintura di sicurezza;**
- **Mancanza di protezioni verso il vuoto.**

Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

- **Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.**

Allegato 1: gravi violazioni

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

- **Lavori in prossimità di linee elettriche;**
- **Presenza di conduttori nudi in tensione;**
- **Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).**

Violazioni che espongono al rischio d'amianto

- **Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.**

Art. 55 Sanzioni: solo arresto

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

2. Nei casi previsti al comma 1, lett. a)

1. **omette la valutazione dei rischi** e l'adozione del documento [...] ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a) [**relazione**], b) [**misure di prevenzione**], d) [**procedure da attuare**] ed f) [**mansioni a maggior rischio**] dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, lettere q) [**salvaguardia ambiente esterno**] e z) prima parte [**aggiornamento misure di prevenzione**];
2. **non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione** (salvo la nomina diretta);

si applica la pena dell'**arresto da sei mesi a un anno e sei mesi** se la violazione è commessa ...

Art. 55: Sanzioni

si applica la pena **dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi** se la violazione è commessa:

- a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) [**aziende ad alto rischio**];
- b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da **attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto**;
- c) **per le attività disciplinate dal Titolo IV** [cantieri temporanei e mobili] **caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.**

LUOGHI DI LAVORO - Art. 62. Definizioni

2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:


- a) ai mezzi di trasporto;
- b) ai **cantieri temporanei o mobili**;
- c) alle industrie estrattive;
- d) ai pescherecci.



ATTREZZATURA DA LAVORO - Art. 71

Obblighi del ddl

- 8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede affinché:
 - a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e **ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere** o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento,



Cantieri temporanei e mobili



Sicurezza nei cantieri: "Il nuovo testo unico" - Titolo IV



Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Capo I

Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Capo II

Norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

Capo III

SANZIONI



Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

ALLEGATO X

Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)

ALLEGATO XI

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 100, comma 1

ALLEGATO XII

Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99



Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

ALLEGATO XIII

Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere

Allegato XIV

Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

ALLEGATO XV

Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili



Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

ALLEGATO XVI

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Allegato XVII

Idoneità tecnico professionale

Allegato XVIII

Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali

ALLEGATO XIX

Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi



Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

ALLEGATO XX

Costruzione e impiego di scale portatili

ALLEGATO XXI

Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota

ALLEGATO XXII

Contenuti minimi del Pi.M.U.S.

ALLEGATO XXIII

Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre

Titolo IV – NOVITA'

Il “**Responsabile dei lavori**”, che deve **sempre** essere incaricato dal committente (art.89), mentre il d.lgs. 494/96, prevedeva la presenza di questa figura come possibile e non come obbligatoria. Nella fase di progettazione il responsabile dei lavori coinciderà con il progettista, mentre nella fase esecutiva coinciderà con il direttore dei lavori.

Non è chiaro se ci debba essere corrispondenza automatica tra progettista/direttore lavori e responsabile dei lavori. In attesa di chiarimenti istituzionali si raccomanda che l'incarico sia formalizzato.

La figura di responsabile dei lavori non può essere ricoperta da soggetti diversi dal progettista o dal direttore lavori, quando previsti.

Titolo IV – NOVITA'

Il “**coordinatore per la progettazione**”, che deve praticamente sempre esserci quando è prevista la presenza di due imprese anche non contemporaneamente.

Rispetto al D. Lgs 494/96 sparisce, a seguito di una procedura di infrazione avviata dalla UE nei confronti dell'Italia, il limite di 200 uomini giorno e il riferimento all'allegato II sui rischi particolari. Di fatto la nomina del Coordinatore per la progettazione, diventa obbligatoria per tutte le opere per le quali siano coinvolte almeno due imprese.



Titolo IV – NOVITA'


L'art. 11 prevede delle eccezioni "in caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2", attraverso le quali sembra si voglia attenuare l'impatto di questa modifica, prevedendone la non applicabilità ai lavori "non soggetti a permesso di costruire", per i quali quindi non è obbligatorio nominare il CSP.

Le Denunce di Inizio Attività, che non sono propriamente dei permessi a costruire, dipendendo da regolamenti amministrativi locali, in alcuni casi riguardano opere secondarie ma possono talvolta comprendere anche lavori edili molto complessi.

Titolo IV – NOVITA'

Il “**coordinatore per l'esecuzione**”, che deve essere necessariamente una figura diversa sia dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, come previsto in precedenza, sia dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Viene allargata l'incompatibilità tra coordinatore per l'esecuzione e altre figure.



Titolo IV – NOVITA'

La definizione di “**impresa affidataria**” ovvero l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Vengono previste responsabilità dirette dell’impresa titolare d’appalto con il committente, rispetto alla sicurezza dei lavori affidati, con compiti di vigilanza verso i subappalti sia in relazione al rispetto del piano di sicurezza e coordinamento che alla congruenza dei POS.

Nel caso non sia impegnata in alcuna fase del processo realizzativo, dovrà possedere i requisiti di idoneità tecnico professionali in relazione alle funzioni affidate, e dovrà essere in condizioni di vigilare sui lavori e sulle disposizioni e prescrizioni del PSC nonché di adempiere agli altri compiti di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo in questione.

Titolo IV – NOVITA'

La definizione di “**idoneità tecnico professionale**” ovvero il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.

Scompare il limite dei “**200 uu/g**” per la nomina dei coordinatori. In caso di presenza di “**più imprese**” anche non contemporanea, anche se il committente coincide con l'impresa esecutrice, vanno nominati i coordinatori della sicurezza.

In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 (CSP) non si applica ai “**lavori non soggetti a permesso di costruire**”. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'art.93, comma 2. (CSE).

Titolo IV – NOVITA'

La verifica dell'idoneità tecnico-professionale da parte del committente o del responsabile dei lavori per tutte le imprese (impresa affidataria, imprese esecutrici ed eventuali lavoratori autonomi) [**anche dei subappalti ?**].

- Estensione della **responsabilità del committente** alla verifica:
 - dello svolgimento dei compiti da parte del responsabile dei lavori;
 - dello svolgimento dei compiti da parte del CSE quali la segnalazione delle inosservanze delle imprese alle norme di sicurezza, proponga la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese, o dei lav. aut. dal cantiere o la risoluzione del contratto.

Titolo IV – NOVITA'

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria ha nuovi obblighi:

- vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento;
- quelli derivanti dall'art. 26 [**coordinamento e DUVRI**], fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2 [**l'accettazione dei piani**];
- verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese e lav. aut. secondo le modalità di cui all'allegato XVII.
- coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del presente Capo;
- verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione

Titolo IV – NOVITA'

Verifica finale di avvenuto apprendimento nei corsi per coordinatori e aggiornamento della formazione dei coordinatori ogni 5 anni per 40 ore.

Le imprese esecutrici hanno l'obbligo di trasmettere il proprio POS all'impresa affidataria la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al CSE. I lavori possono iniziare solo dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che devono avvenire entro 15 giorni.



committente

CSE

Impr. affidataria 1

Impr. affidataria 2

Lav. autonomo

Impr.
esec. 1

Impr.
esec. 2

Lav. Aut.

Impr.
esec. 2

Lav. Aut.

Articolo 88 - Campo di applicazione

- I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di **opere fisse**, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
- **2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.**

Art. 89. Definizioni 1

- 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
 - a) **cantiere temporaneo o mobile**, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X.
 - b) **committente**: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

Art. 89. Definizioni 1

- 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
 - c) **responsabile dei lavori**: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera.
 - d) **lavoratore autonomo**: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

Art. 89. Definizioni 1

- 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
 - e) **coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera**, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;
 - f) **coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera**, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;



Art. 89. Definizioni 1

- 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
 - g) **uomini-giorno**: ...
 - h) **piano operativo di sicurezza**: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;

Art. 89. Definizioni 1

- 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
 - i) **impresa affidataria**: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, puo' avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
 - l) **idoneità tecnico-professionale**: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile ...

- 1. ...
- 2. ...
- 3. **Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di più imprese**, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, **designa il coordinatore per la progettazione**.
- 4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ...

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile ...

- 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, **dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa**, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
- 6. ...
- 7. ...
- 8. ...



Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile ...

- 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
 - a) **verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi** in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII.
Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del **certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato** e del **documento unico di regolarità contributiva**, corredato da **autocertificazione** in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

Allegato XVII - Idoneità tecnico professionale

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
 - a) **iscrizione alla camera di commercio**, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
 - b) **documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17**, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
 - c) specifica **documentazione attestante la conformità** alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, **di macchine, attrezzature e opere provvisoria**
 - d) **elenco dei dispositivi di protezione individuali** forniti ai lavoratori

Allegato XVII - Idoneità tecnico professionale

...

- e) **nomina** del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario
- f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
- g) **attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori** prevista dal presente decreto legislativo
- h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa **idoneità sanitaria** prevista dal presente decreto legislativo

Allegato XVII - Idoneità tecnico professionale



...

- i) **documento unico di regolarità contributiva** di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
- l) **dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi** di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo

Allegato XVII - Idoneità tecnico professionale

2. I **lavoratori autonomi** dovranno esibire almeno:

- a) **iscrizione alla camera di commercio**, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) **specifici documentazione attestante** la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- c) **elenco dei dispositivi di protezione individuali** in dotazione
- d) **attestati inerenti la propria formazione** e la relativa **idoneità sanitaria** previsti dal presente decreto legislativo
- e) **documento unico di regolarità contributiva** di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

Allegato XVII - Idoneità tecnico professionale

3. In caso di **sub-appalto** il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.



Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile ...

- 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
 - b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del **documento unico di regolarità contributiva** e dell'**autocertificazione** relativa al contratto collettivo applicato;

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile ...

- 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
 - c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b).
L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto.
In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo e' sospesa.

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile ...

- 10. **In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento** di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in **assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo**. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.
- 11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.

Articolo 91 - Obblighi del CSP

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
 - a) redige il **piano di sicurezza e di coordinamento** di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
 - b) predispone un **fascicolo**, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI,
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.


Articolo 92 - Obblighi del CSE

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
 - a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle **disposizioni loro pertinenti** contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle **relative procedure di lavoro**;



Articolo 92 - Obblighi del CSE

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
 - b) **verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza**, da considerare come **piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento** di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, **adegua il piano di sicurezza e di coordinamento** di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, **verifica che le imprese esecutrici adeguino**, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;



Articolo 92 - Obblighi del CSE

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- c) **organizza tra i datori di lavoro**, ivi compresi i lavoratori autonomi, **la cooperazione ed il coordinamento** delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) **verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali** al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

Articolo 92 - Obblighi del CSE

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
 - e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94 [obblighi dei lavoratori autonomi], 95 [Misure generali di tutela] e 96 [Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti] e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

Articolo 92 - Obblighi del CSE

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
 - f) **sospende**, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, **le singole lavorazioni** fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5 [**nuovo scenario di cantiere con nomina del CSE postuma**], il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

Articolo 93 - Responsabilità dei comm. e RL

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi **limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori**. In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90 [**obblighi del committente e RL**] , 92 comma 1 lettera e) [**segnalazione al committente da parte del CSE delle irregolarità**] e 99 [**invio notifica**] .



Articolo 93 - Responsabilità dei comm. e RL

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1 [**redazione PSC e predisposizione del fascicolo**], e 92, comma 1, lettere a) [**verifica applicazione PSC**], b) [**verifica idoneità POS**], c) [**organizzazione della cooperazione**] e d) [**verifica attuazione accordi ...**].



Art. 94. Obblighi dei lavoratori autonomi



- 1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo [art.21], **si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.**

Art. 21. Obblighi dei lavoratori autonomi

Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

1. [...] i lavoratori autonomi ...:

- a) **utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni** di cui al Titolo III
- b) **munirsi di dispositivi di protezione individuale** ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III.
- c) **munirsi di apposita tessera di riconoscimento** corredata di fotografia, contenente le proprie generalità qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Art. 21. Obblighi dei lavoratori autonomi

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
- a) **beneficiare della sorveglianza sanitaria** secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
 - b) **partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro**, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Art. 95. Misure generali di tutela



- 1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, ...
 - a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

Art. 95. Misure generali di tutela

- 1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, ...
 - c) le condizioni di **movimentazione dei vari materiali**;
 - d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;



Art. 95. Misure generali di tutela

- 1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, ...
 - e) la delimitazione e **l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito** dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
 - f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della **durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro**;
 - g) la **cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi**;
 - h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, ...

- 1. I datori di lavoro delle imprese **affidatarie** e delle imprese **esecutrici**, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
 - a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII [**prescrizioni ambienti di cantiere**];
 - b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
 - c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
 - d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, ...

- 1. I datori di lavoro delle imprese **affidatarie** e delle imprese **esecutrici**, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
 - e) curano le condizioni di **rimozione dei materiali pericolosi**, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
 - f) curano che lo **stoccaggio e l'evacuazione dei detriti** e delle macerie avvengano correttamente;
 - g) **redigono il piano operativo di sicurezza** di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, ...

- 2. **L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro** delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a) [**valutazione di tutti i rischi**], all'articolo 18, comma 1, lettera z) [**aggiornamento misure di prevenzione**], e all'articolo 26, commi 1, lettera b) [**indicazione sui rischi dell'ambiente**], e 3 [**DUVRI**].

Art. 97. Obblighi ... impresa affidataria

- 1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria **vigila sulla sicurezza dei lavori** affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
- 2. **Gli obblighi derivanti dall'articolo 26**, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, **sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria**. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.



Art. 97. Obblighi ... impresa affidataria

- 3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
 - a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
 - b) **verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza** (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.



Art. 98. Requisiti coordinatori

- a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: ... nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di **attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno**;
- b) laurea conseguita nelle seguenti classi ... nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno **due anni**;
- c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno **tre anni**.

Art. 98. Requisiti coordinatori

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di **attestato di frequenza**, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza
3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV.



Allegato XIV – Contenuti minimi dei corsi

- **PARTE TEORICA** - Modulo giuridico per complessive 28 ore
- **PARTE PRATICA** - per complessive 24 ore
- **VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO**
 - ... effettuata da una commissione costituita da almeno 3 docenti del corso, tramite:
 - Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico – professionali
 - Test finalizzati a verificare le competenze cognitive
- **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI**

La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 30.

E' inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore.

Art. 98. Requisiti coordinatori

4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di

L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26 [[Ingegneria della Sicurezza Industriale](#)].

5. ...

6. ...



Art. 99. Notifica preliminare

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette **all'azienda unità sanitaria locale** e alla **direzione provinciale del lavoro** territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
 - a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3 [**più imprese anche non contemporanee**], del presente Capo;
 - b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
 - c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a **duecento uomini-giorno**.

Art. 99. Notifica preliminare



2. Copia della **notifica** deve essere **affissa** in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.



ALLEGATO XII - Contenuto della notifica ...


1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), **codice fiscale** e indirizzo (i)).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), **codice fiscale** e indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), **codice fiscale** e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), **codice fiscale** e indirizzo (i)).
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione, **codice fiscale o partita IVA**, delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (**€**).

Art. 100. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI [[ex allegato II d.lgs.494/96](#)], nonché la **stima dei costi** di cui al punto 4 dell'Allegato XV.

Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.

I contenuti minimi ... all'allegato XV.



Art. 100. Piano di sicurezza e di coordinamento

2. Il piano di sicurezza e coordinamento è **parte integrante del contratto di appalto**.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

Art. 100. Piano di sicurezza e di coordinamento

5. **L'impresa che si aggiudica i lavori** ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione **proposte di integrazione al piano di sicurezza** e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

6.



Art. 101. Obblighi di trasmissione

- 1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
- 2. **Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.**



Art. 101. Obblighi di trasmissione

- 3. **Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione.**
- **I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche** che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.



Art. 102. Consultazione dei rappresentanti ...

- 1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.



Art. 102. Consultazione dei RLS



1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice **consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

Art. 103. Modalità di previsione dei livelli di ...

1. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.



Art. 104. Modalità attuative di particolari obblighi


1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 102 [**Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza**] costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 35, salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. **Il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.**

Art. 104. Modalità attuative di particolari obblighi

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, i criteri e i contenuti per la **formazione** dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizza apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b) **[nomina addetti vari ...]**.

Art. 157. Sanzioni per i committenti e i RL

1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
 - a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 90, commi 1, secondo periodo [valutazione del PSC e del fascicolo], 3 [designazione CSP], 4 [designazione CSE] e 5 [designazione successiva del CSE];
 - b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera a) [mancata verifica idoneità imprese];



Art. 157. Sanzioni per i committenti e i RL

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione dell'articolo 101, comma 1, primo periodo [**trasmissione PSC alle imprese partecipanti alle offerte**];



d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera c) [**invio documentazione all'amministrazione competente prima dell'inizio dei lavori**].

Art. 157. Sanzioni per i committenti e i RL




1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
 - a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 90, commi 1, secondo periodo [valutazione del PSC e del fascicolo], 3 [designazione CSP], 4 [designazione CSE] e 5 [designazione successiva del CSE];

Art. 157. Sanzioni per i committenti e i RL

...

- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera a) [**verifica requisiti di tutte le imprese**];
- c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione dell'articolo 101, comma 1, primo periodo;
- d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera c).



Art. 158. Sanzioni per i coordinatori

1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 1 [redazione del PSC e del fascicolo]




Art. 158. Sanzioni per i coordinatori

2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettere a), [verifica applicazione PSC] b), [verifica idoneità POS] c), [organizzazione della cooperazione tra datori di lavoro] e) [segnalare al committente le inosservanze ...] ed f) [sospensione delle lavorazioni in caso di pericolo], e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 8.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 2 [redazione del PSC e fascicolo in caso di estensione];



Art. 158. Sanzioni per i coordinatori



2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:
 - b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d) [**verifica accordo RLS**].

Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i ...

- 1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
 - a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere a), [**cantiere ordinato e salubre**] b), [**organizzazione vie di passaggio**] c) [**gestione movimentazione materiali**] e g) [**redazione POS**] , 97, comma 1 [**vigilanza sui subappalti**] , 100 comma 3 [**rispetto PSC e POS**], 117 , 118, 121, 126 [**parapetti**], 128, comma 1, 145, commi 1 e, 148;




Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i ...

- 1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
 - b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 112, 119, 122, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 151, comma 1, 152, comma 1, 154;



Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i ...

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:



- c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera d) [**protezione dalle influenze atmosferiche**], e 97 comma 3 [**verifica POS imprese subappaltatrici**], nonché per la violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate;

Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i ...



1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

- d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4 [**PSC e POS agli RLS**], e 101, commi 2 [**trasmissione del PSC ai subappaltatori**] e 3 [**invio POS all'impresa appaltante**]

Art. 159. Sanzioni per i preposti

- Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
 - a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera a) [**logistica di cantiere**], 100, comma 3 [**rispetto PSC e POS**], 121, 136, commi 5 e 6, 137, comma 1, 145, commi 1 e 2;
 - b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione degli articoli 118, commi 3 e 5, 123, 140, commi 3 e 6, 152, comma 2.



Art. 160. Sanzioni per i lavoratori autonomi

- 1. I **lavoratori autonomi** sono puniti:
 - a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 100, comma 3 [**non rispetto del piano**];
 - b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 94 [**non rispetto degli ordini del CSE**].



Art. 160. Sanzioni per i lavoratori

- 2. I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 150 a 600 euro per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4, 152, comma 2.





Sicurezza nei cantieri: “Il nuovo Testo Unico”

***Titolo IV – Misure per la salute e
sicurezza
nei cantieri temporanei o mobili***

FINE